

Costruiamo insieme la nostra CITTA' METROPOLITANA



Regolamento democrazia partecipata della Città Metropolitana di Reggio Calabria



Gruppo di lavoro

Riccardo Mauro - Vicesindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria

Fabio Scionti - Consigliere Metropolitan - coordinamento attività

Esperti ANCI

Esperti ANCI:

Maria Grazia Buffon - *Erika Fammartino* - *Raffaella Ferraro* -


Domenica Gullone

Tutti gli elaborati sono frutto di un lavoro comune e condiviso dal Gruppo di lavoro.

Elaborazione documento a cura di: *Raffaella Ferraro*

Copertina e grafica a cura di: *Erika Fammartino*

TIMELINE DEL PROGETTO



**REGOLAMENTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

INDICE

PREMESSA	6
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1 - Oggetto e finalita' del regolamento	7
Articolo 2 - Principi della partecipazione e democrazia partecipata.....	7
Articolo 3 - Livelli della partecipazione.....	8
Articolo 4 - Strumenti della partecipazione	8
Articolo 5 - Soggetti titolari della partecipazione	9
TITOLO II COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	10
Articolo 6 - Comunicazione Informazione – Principi generali	10
Articolo 7 - Media tradizionali.....	10
Articolo 8 - Web.....	10
Articolo 9 - Social network	11
TITOLO III ASCOLTO	11
Articolo 10 - Ascolto - principi generali	11
Articolo 11 - Istanze	11
Articolo 12 - Petizioni	12
Articolo 13 - Proposte	13
TITOLO IV CONSULTAZIONE	14
Articolo 14 - Consultazione – principi generali	14
Articolo 15 - Questionari e sondaggi di opinione	14
Articolo 16 - Concorso di idee	15
Articolo 17 - Referendum popolare.....	15
TITOLO V COLLABORAZIONE	17

Articolo 18 - Collaborazione – principi generali.....	17
Articolo 19 - Laboratori di partecipazione	17
Articolo 20 - Dibattito pubblico	17
TITOLO VI CONDIVISIONE E COOPERAZIONE.....	19
Articolo 21 - Condivisione e cooperazione – principi generali.....	19
Articolo 22 - Consulte di settore	19
Articolo 23 - Bilancio partecipativo	21
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	22
Articolo 24 - Relazione sull'attività complessiva degli istituti di partecipazione.....	22
Articolo 25 - Rinvio alla normativa generale	22
Articolo 26 - Entrata in vigore	22

PREMESSA

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermati dalla normativa europea (*Libro bianco della Governance, Convenzione di Aarhus, Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, ecc.*), dalla Costituzione Italiana (*in particolare art. 118 ultimo comma*) e da diversi statuti e leggi regionali.

La rilevanza che la partecipazione assume quale fondamento per l'azione di governo del territorio è sottolineata dall'Art.9 dello Statuto della Città Metropolitana approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 29.12.2016, nel quale tra l'altro vengono stabiliti principi, finalità e funzioni che l'Ente persegue ai fini di una più inclusiva possibile partecipazione.

Il presente Regolamento è stato elaborato ispirandosi ai principi stabiliti dalla Carta della Partecipazione promossa nel dicembre 2014 dall'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), Aip2 (Associazione Italiana di Partecipazione Pubblica), Italia Nostra, Cittadinanzattiva, IAF (International Association of Facilitators) e punta al progressivo coinvolgimento degli Enti Pubblici e delle strutture associative al fine di diffondere "la cultura" di una partecipazione effettiva e "di alto livello".

La Città Metropolitana di Reggio Calabria con l'adozione del presente Regolamento si impegna a garantire, promuovere e rispettare tali principi, affinché i percorsi di partecipazione siano di buona qualità.

Il presente Regolamento è stato concepito seguendo una classificazione per livelli ampiamente utilizzata all'interno dei processi partecipativi, la quale prevede che le relazioni tra cittadini e istituzioni si sviluppino secondo una scala di intensità che può partire da un livello base di coinvolgimento, ovvero l'informazione, fino a giungere a un livello massimo di interazione/partecipazione nei processi dei cittadini e dei diversi attori, definito empowerment.

Il presente Regolamento della democrazia partecipata si compone complessivamente di 26 articoli organizzati in sette Titoli, rispettivamente: I Disposizioni Generali - II Comunicazione e Informazione - III Ascolto - IV Consultazione - V Collaborazione - VI Condivisione e Cooperazione - VII Disposizioni Finali e, a secondo dei livelli della Scala della Partecipazione e dei risultati che si intendono raggiungere a seguito del coinvolgimento dei soggetti titolari della partecipazione, regola l'utilizzo degli strumenti di seguito elencati: Media tradizionali, Web, Social network, Istanze, Petizioni, Proposte, Questionari e sondaggi di opinione, Concorso di idee, Referendum Popolare, Laboratori di partecipazione, Dibattito pubblico, Consulte di settore e Bilancio partecipativo.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalita' del regolamento

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria sostiene e promuove la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle attività di programmazione e gestione del territorio di propria competenza, dando attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della Pubblica Amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.
2. Il presente Regolamento, nel quadro delineato dallo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria promuove e disciplina la consultazione e la partecipazione individuale e collettiva alla vita amministrativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria, secondo specifici livelli e strumenti riferiti all'attività di partecipazione democratica, nell'ottica di favorire interventi per la migliore tutela degli interessi generali e collettivi.

Articolo 2 - Principi della partecipazione e democrazia partecipata

1. Il processo di partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ispira la propria attività sui principi stabiliti dalla Carta della Partecipazione:
 - a. **Principio di cooperazione.** Un processo partecipativo coinvolge positivamente le attività di singoli, gruppi e istituzioni (pubblico e privato), verso il bene comune, promuovendo la cooperazione fra le parti, favorendo un senso condiviso e generando una pluralità di valori e di capitale sociale per tutti membri della società.
 - b. **Principio di fiducia.** Un processo partecipativo crea relazioni eque e sincere tra i partecipanti promuovendo un clima di fiducia, di rispetto degli impegni presi e delle regole condivise con i facilitatori, i partecipanti e i decisori. Per mantenere la fiducia è importante che gli esiti del processo partecipativo siano utilizzati.
 - c. **Principio di informazione.** Un processo partecipativo mette a disposizione di tutti i partecipanti, in forma semplice, trasparente, comprensibile e accessibile con facilità, ogni informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione della questione in oggetto. La comunità interessata viene tempestivamente informata del processo, dei suoi obiettivi e degli esiti via ottenuti.
 - d. **Principio di inclusione.** Un processo partecipativo si basa sull'ascolto attivo e pone attenzione all'inclusione di qualsiasi individuo, singolo o in gruppo che abbia un interesse all'esito del processo decisionale al di là degli stati sociali, di istruzione, di genere, di età e di salute. Un processo partecipativo supera il coinvolgimento dei soli stakeholders e rispetta la cultura, i diritti, l'autonomia e la dignità dei partecipanti.
 - e. **Principio di efficacia.** Le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità delle scelte pubbliche, coinvolgendo i partecipanti nell'analisi delle problematiche, nella soluzione di problemi, nell'assunzione di decisioni e nella loro realizzazione. Attivare percorsi di partecipazione su questioni irrilevanti è irrispettoso e controproducente.
 - f. **Principio di interazione costruttiva.** Un processo partecipativo non si riduce a una sommatoria di opinioni personali o al conteggio di singole preferenze, ma fa invece uso di metodologie che promuovono e facilitano il dialogo, al fine di individuare scelte condivise o costruire progetti e accordi, con tempi e modalità adeguate.

- g. Principio di equità.** Chi progetta, organizza e gestisce un processo o un evento partecipativo si mantiene neutrale rispetto al merito delle questioni e assicura la valorizzazione di tutte le opinioni, comprese quelle minoritarie, evidenziando gli interessi e gli impatti in gioco.
- h. Principio di armonia (o riconciliazione).** Un processo partecipativo mette in campo attività e strategie tese a raggiungere un accordo sul processo e sui suoi contenuti, evitando di polarizzare le posizioni o incrementare e sfruttare divisioni all'interno di una comunità.
- i. Principio del render conto.** Un processo partecipativo in ogni fase rende pubblici i suoi risultati e argomenta pubblicamente con trasparenza le scelte di accoglimento o non accoglimento delle proposte emerse, favorendo la presa di decisioni e riconoscendo il valore aggiunto della partecipazione.
- j. Principio di valutazione.** I processi partecipativi devono essere valutati con adeguate metodologie, coinvolgendo anche i partecipanti e gli altri attori interessati. I risultati devono essere resi pubblici e comprensibili.

Articolo 3 - Livelli della partecipazione

1. Il processo partecipativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria si sviluppa su diversi livelli, secondo una scala di intensità procedendo da un livello base fino a giungere a un livello di massimo coinvolgimento dei cittadini e dei diversi attori locali che si intende rendere partecipi all'interno del processo stesso.
2. Sono livelli della partecipazione:
 - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
 - ASCOLTO;
 - CONSULTAZIONE;
 - COLLABORAZIONE;
 - CONDIVISIONE E COOPERAZIONE.
3. Ogni differente livello di partecipazione si traduce nell'utilizzo di diversi strumenti della partecipazione elencati dal successivo Art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Strumenti della partecipazione

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini metropolitani, anche durante il processo di formazione delle decisioni, nonché al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte amministrative, in attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, garantisce ai soggetti aventi il diritto di partecipazione, gli strumenti di seguito riportati:
 - Media tradizionali;
 - Web;
 - Social network;

- Istanze;
- Petizioni;
- Proposte;
- Questionari e sondaggi di opinione;
- Concorso di idee;
- Referendum Popolare;
- Laboratori di partecipazione;
- Dibattito pubblico;
- Consulte di settore;
- Bilancio partecipativo.

2. I predetti strumenti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, nonché con riferimento a particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato dagli argomenti.

Articolo 5 - Soggetti titolari della partecipazione

1. Secondo quanto previsto all'Art. 9 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono soggetti titolari della partecipazione:
 - a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Città metropolitana e quelli di età superiore ai sedici anni residenti in questi Comuni, nonché i cittadini dell'Unione europea, gli stranieri regolarmente residenti o apolidi domiciliati nei Comuni, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - b. ogni associazione o comitato o movimento con sede legale in uno dei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria o che sia sede locale di un organismo riconosciuto su scala nazionale;
 - c. ogni organizzazione di rappresentanza delle categorie produttive componente il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria;
 - d. ogni associazione dei consumatori e degli utenti, iscritta nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 206/2005 ovvero nel rispettivo elenco della Regione Calabria di cui all'articolo 14 bis comma 3 della L. R. 8/2003 che sia operativa nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - e. le associazioni con personalità giuridica riconosciuta a livello nazionale o regolarmente iscritte ad una delle sezioni dell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni con specifico richiamo nella Ragione Sociale alle finalità corrispondenti ad uno dei Settori delle politiche metropolitane;
 - f. ogni organizzazione di rappresentanza del sistema degli ordini delle professioni, con sede legale nella Città Metropolitana di Reggio Calabria o che sia sede locale di un corrispondente organismo a carattere nazionale;
 - g. le associazioni di volontariato e le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'Albo Regionale e operanti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - h. le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali, aventi interessi al territorio o all'oggetto interessato dal processo partecipativo o,

comunque, quei soggetti che, sulla base del procedimento oggetto di esame, si ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio aventi interessi al territorio o all'oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti degli interventi in fase di programmazione e/o esecuzione.

TITOLO II COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 6 - Comunicazione Informazione – Principi generali

1. Il percorso partecipativo deve essere accompagnato in ogni fase da un'adeguata *Comunicazione/Informazione* per consentire a tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione di conoscere il processo e di intervenire in qualsiasi momento.
2. Al fine di garantire un processo partecipativo inclusivo e integrato in grado di raggiungere non solo il maggior numero di persone, ma anche di differenti categorie: giovani e anziani, donne ed uomini, stranieri, residenti ecc; la Città Metropolitana di Reggio Calabria individua come strumenti di *Comunicazione e Informazione*:
 - Media tradizionali;
 - Web;
 - Social network.

Articolo 7 - Media tradizionali

1. Per *Media Tradizionali* si intende:
 - a. conferenze stampa;
 - b. comunicati stampa, interviste;
 - c. dibattiti televisivi e/o radiofonici;
 - d. brochure, pieghevoli, locandine, manifesti.
2. Sarà onere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, predisporre, organizzare e inviare i documenti e i materiali del processo partecipativo, programmando la necessaria visibilità attraverso l'utilizzo degli strumenti citati al Comma 1.

Articolo 8 - Web

1. Lo strumento delle pagine *web* consente di mettere a disposizione con immediatezza tutta la documentazione del processo, attraverso la predisposizione di apposita pagina dedicata alla partecipazione.
2. La documentazione dovrà essere completa e gli eventuali link controllati e sempre funzionanti e le pagine *web* facilmente accessibili, attraverso banner o link posizionati in evidenza sulla *Home Page* del sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di eventuali enti aderenti e/o attori.

Articolo 9 - Social network

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, riconoscendo il ruolo che i *Social Network* rivestono quale luogo privilegiato per la connessione e lo scambio di informazioni con i cittadini del territorio metropolitano, promuove l'utilizzazione degli stessi sia in ottica di *broadcasting* ad alto potenziale di *audience*, sia come strumento di ascolto che consenta di recepire come l'organizzazione dell'Ente e/o i servizi offerti al territorio siano realmente percepiti all'esterno.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria si propone di intervenire nei luoghi virtuali che il cittadino frequenta in modo da poter dare atto a nuove modalità di partecipazione e interazione, ma anche garantire una maggiore trasparenza ed efficienza passando quindi, da modelli di comunicazione *verso* il cittadino a modelli di comunicazione con il cittadino.
3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria utilizza regolarmente quale strumento di comunicazione con i cittadini, per il tramite dell'ufficio stampa incardinato presso il Servizio competente, oltre al sito *web* ufficiale, anche i principali *Social Network*.

TITOLO III ASCOLTO

Articolo 10 - Ascolto - principi generali

1. Ai fini del processo partecipativo l'*Ascolto* consente di cogliere i punti di vista di tutti coloro che abitano o hanno interessi sul territorio.
2. Gli strumenti di *Ascolto* che la Città Metropolitana di Reggio Calabria adotta con il seguente Regolamento, sono:
 - Istanze;
 - Petizioni;
 - Proposte.

Articolo 11 - Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, possono avanzare direttamente al Sindaco Metropolitano delle *Istanze* per segnalare carenze e disfunzioni e chiedere ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività dell'Amministrazione metropolitana.
2. Le *Istanze* non sono necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato, ma sono finalizzate a sollecitare l'attenzione dei rappresentanti dell'Amministrazione.
3. Le *Istanze*, adeguatamente motivate, possono essere presentate a mano, presso l'Ufficio Protocollo generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria o inviate mediante pec, raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate al Sindaco Metropolitano.
4. Il Sindaco Metropolitano, cui l'*Istanza* è rivolta, ha l'obbligo di rispondere direttamente o tramite il Consigliere Delegato competente per materia, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, fornendo esauriente risposta indirizzata e trasmessa al firmatario. A tal fine è necessario che nell'*Istanza* sia espressamente indicata la modalità prescelta per la trasmissione della risposta con i relativi contatti, unitamente ai riferimenti del soggetto

firmatario, cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, a cui la stessa deve essere inoltrata.

5. Il Sindaco Metropolitan se ne ravvisa la necessità, ai fini delle opportune verifiche tecniche e/o amministrative e/o contabili, sottopone la questione al competente Servizio dell'Amministrazione ed al Dirigente del Settore competente per materia, il quale procede al suo esame.
6. Le *Istanze* che non contengono le indicazioni del precedente Comma 4, saranno archiviate.
7. Le *Istanze* e le risposte dovranno essere rese pubbliche nella sezione dedicata alla partecipazione secondo quanto previsto dall'Art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Petizioni

1. La *Petizione* rappresenta la formale domanda, sottoscritta da almeno 1.000 cittadini o da almeno 50 associazioni operanti sul territorio metropolitano, al fine di esporre una o più problematiche ritenute insolute o non adeguatamente affrontate per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La raccolta delle adesioni, indispensabili per la presentazione della *Petizione*, può avvenire senza formalità di sorta.
3. I promotori della *Petizione* dovranno depositare a mano presso l'Ufficio Protocollo generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria il testo della *Petizione* che intendono avviare a sottoscrizione, oppure potranno inviarlo mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandolo al Sindaco Metropolitan.
4. Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, il Sindaco Metropolitan a cui è rivolta la *Petizione*, acquisito il parere del Segretario generale, si pronuncia in ordine all'ammissibilità del testo presentato, eventualmente con le prescrizioni, modifiche od integrazioni ritenute necessarie.
5. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte in calce al testo della *Petizione* e depositate entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della favorevole pronuncia di ammissibilità.
6. Il Sindaco Metropolitan, verificata quindi, con l'assistenza del Segretario generale, la regolarità delle sottoscrizioni raccolte e l'osservanza delle eventuali prescrizioni, modifiche od integrazioni preliminarmente richieste, sottopone il documento, al Consigliere Delegato competente in materia o alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia per l'esame preventivo. Sulla base degli argomenti trattati e delle rispettive competenze, dovrà essere garantita la partecipazione dei rappresentanti delle Zone Omogenee, dei Comuni e delle Unioni di Comuni. Durante l'esame preliminare della stessa, nel caso in cui si renda opportuna una migliore illustrazione della richiesta avanzata, può partecipare il primo firmatario della *Petizione*.
7. Il Sindaco stabilisce di norma un termine massimo di 30 (trenta) giorni, entro il quale la *Petizione* dovrà essere esaminata e la pratica restituita, corredata del proprio motivato parere, nonché della documentazione utile alla decisione.
8. Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione del parere da parte degli organi competenti, il Sindaco Metropolitan è tenuto a fornire risposta sulla modalità di intervento che la Città Metropolitana intende adottare.
9. Le *Petizioni* e il loro esito dovranno essere rese pubbliche nella sezione dedicata alla partecipazione secondo quanto previsto dall'Art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 13 - Proposte

1. L'istituto della *Proposta* consente di far assumere al Consiglio Metropolitanò l'adozione di uno specifico provvedimento di competenza consiliare.
2. Le *Proposte* sottoscritte da almeno 1.000 cittadini o da almeno 50 associazioni ed enti operanti sul territorio metropolitanò e iscritti regolarmente nei registri provinciali, relativamente alle materie di loro interesse.
3. Esse dovranno pervenire in carta libera, firmate in modo esteso e leggibile con in allegato semplice fotocopia di un valido documento di identità di tutti i sottoscrittori. Devono altresì recare nome, cognome, residenza e recapito, anche telefonico, dei firmatari responsabili dei rapporti con la Città Metropolitanò, in caso contrario verrà considerato tale il primo firmatario.
4. I promotori della *Proposta* dovranno depositare a mano presso l'Ufficio Protocollo generale della Città Metropolitanò di Reggio Calabria il testo della *Proposta* che intendono avviare a sottoscrizione, oppure potranno inviarlo mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandolo al Sindaco Metropolitanò.
5. Le *Proposte*, in particolare quelle aventi ad oggetto piani, progetti e programmi, sia generali che settoriali, devono contenere la quantificazione dell'eventuale spesa richiesta per la loro attuazione e devono essere accompagnate da una o più relazioni tecniche che ne illustrino e quantifichino la fattibilità in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie necessarie ed ai tempi di realizzazione.
6. Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, il Sindaco Metropolitanò a cui è rivolta la *Proposta*, acquisito il parere del Segretario generale ed i pareri di legge dei dirigenti competenti in materia, si pronuncia in ordine all'ammissibilità del testo presentato, eventualmente con le prescrizioni, modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.
7. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte in calce alla *Proposta* e depositate entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della preliminare pronuncia favorevole.
8. Il Sindaco Metropolitanò, verificata quindi, con l'assistenza del Segretario generale, la regolarità delle sottoscrizioni raccolte e l'osservanza delle eventuali prescrizioni, modifiche od integrazioni preliminarmente richieste, sottopone il documento al Consigliere Delegato per materia e/o alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia per l'esame preventivo di atti e argomenti di competenza del Consiglio. Sulla base degli argomenti trattati e delle rispettive competenze, dovrà essere garantita la partecipazione dei rappresentanti delle Zone Omogenee, dei Comuni e delle Unioni di Comuni.
9. Il Sindaco stabilisce di norma un termine massimo di 30 (trenta) giorni, nei quali la *Proposta* dovrà essere esaminata. Trascorso il termine senza che la Commissione abbia completato l'esame, la *Proposta* viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, dandone avviso ai sottoscrittori.
10. La *Proposta* verrà presentata in Consiglio ed ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitanò seguirà il dibattito.
11. Le *Proposte* e il loro esito dovranno essere rese pubbliche nella sezione dedicata alla partecipazione secondo quanto previsto dall'Art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO IV CONSULTAZIONE

Articolo 14 - Consultazione – principi generali

1. Al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini metropolitani, anche durante il processo di formazione delle decisioni, nonché al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte amministrative, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, garantisce il diritto di partecipazione ai soggetti titolari, mediante i seguenti strumenti di *Consultazione*:
 - Questionari e sondaggi di opinione;
 - Concorso di idee;
 - Referendum popolare.

Articolo 15 - Questionari e sondaggi di opinione

1. Nel rispetto del dettato dell'Art.9 dello Statuto nonché nell'ottica di favorire la partecipazione democratica dei cittadini metropolitani ai processi decisionali, la Città Metropolitana di Reggio Calabria può indire sui temi strategicamente importanti, nonché su ogni altro settore o funzione di pertinenza dell'Ente, *questionari e sondaggi di opinione*, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, al fine di valutare preventivamente l'orientamento in ordine ad una o più tematiche di particolare rilevanza per la collettività di riferimento dell'intero territorio metropolitano.
2. Il Sindaco Metropolitano, attiva il processo mediante delibera di indirizzo, in cui sono indicati l'oggetto del *questionario* o del relativo *sondaggio di opinione*, i destinatari, le modalità per la formulazione delle risposte, il termine di scadenza delle relative consultazioni e le modalità di pubblicazione dei risultati.
3. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, la Città Metropolitana provvede ad attivare una sezione internet attraverso la quale i cittadini esprimeranno il loro parere e/o procederanno alla votazione. Tale web form sarà disponibile per l'intera durata della consultazione.
4. Gli elettori, nell'accedere al web form, dovranno compilare appositi campi dedicati ai loro dati anagrafici comprovati dagli estremi di valido documento di identità.
5. Le risposte saranno memorizzate in apposito database e verificate dall'ufficio di segreteria della consultazione.
6. La verifica delle risposte deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della consultazione.
7. La procedura online della consultazione dovrà comunque essere integrata con modalità di distribuzione e raccolta faccia a faccia delle opinioni.
8. Le consultazioni con modalità *sondaggio di opinione*, vengono avviate con le stesse modalità elencate nei precedenti Comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare a seconda dei temi prescelti per la consultazione.
9. Dell'iniziativa viene data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente nonché mediante invio di specifiche comunicazioni ai Sindaci dei Comuni metropolitani, mediante comunicati stampa istituzionali destinati agli organi di informazione (TV e quotidiani locali, agenzie di stampa, siti *web* di informazione ecc.) e

mediante l'utilizzo dei *Social Network* e di tutti gli strumenti di *Comunicazione e Informazione* citati nei precedenti Art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

10. L'utilizzazione dei risultati dei *questionari* o *sondaggi* è rimesso, sotto ogni aspetto, alle valutazioni del Sindaco Metropolitan e/o dei Consiglieri Delegati.
11. In ogni caso, degli esiti deve essere data ampia diffusione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale, comunicati stampa inviati agli organi di informazione e inoltre mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di *Comunicazione e Informazione*, nonché dei *Social Network* di cui ai precedenti Art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, attesa la rilevanza che gli stessi possono assumere nell'ambito dei processi decisionali dei singoli Comuni metropolitani, anche mediante invio di apposita comunicazione via *pec* a tutti i Sindaci del territorio metropolitano.

Articolo 16 - Concorso di idee

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel rispetto del dettato dell'Art.9 dello Statuto, favorisce l'utilizzo dello strumento del *Concorso di Idee* affinché i cittadini, le associazioni, i professionisti, le imprese possano contribuire direttamente con le loro idee a migliorare le condizioni di vita nelle loro Comunità e costruire nuove visioni del futuro.
2. La Città Metropolitana può indire *Concorsi di idee* allo scopo di acquisire proposte sui temi strategicamente importanti, nonché su ogni altro settore o funzione di pertinenza dell'Ente.
3. L'idea o le idee proposte a seguito di apposito bando, saranno acquisiti dal Sindaco della Città Metropolitana per gli eventuali adempimenti conseguenti.

Articolo 17 - Referendum popolare

1. Sulle materie di esclusiva competenza della Città Metropolitana possono essere indetti *Referendum popolari* con finalità consultive, propositive e abrogative di atti e provvedimenti di carattere generale.
2. Con il *Referendum* gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altra iniziativa riguardante orientamenti o scelte di competenza della Città Metropolitana in particolare sui temi strategicamente importanti, nonché su ogni altro settore o funzione di pertinenza dell'Ente.
3. È indetto *referendum consultivo* di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza della Città metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta l'1,5% dei cittadini elettori ovvero un sesto dei comuni rappresentativi di un sesto della popolazione residente.
4. È indetto *referendum propositivo* su materie di competenza della Città Metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta il 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.
5. È indetto *referendum abrogativo* per la revoca, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio metropolitano quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta venga sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal regolamento, dal 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.

6. Il *Referendum* indetto su sollecitazione dei cittadini deve essere sempre corredato dalle firme autenticate dai cittadini proponenti.
7. I cittadini che intendono promuovere il *Referendum* devono costituirsi in comitato promotore.
8. La richiesta di *Referendum* deve essere depositata, insieme con il quesito referendario, presso il Segretario generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria o suo delegato che ne rilascia ricevuta.
9. In ordine all'ammissibilità del *Referendum* deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal Consiglio della Città Metropolitana secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
10. Non possono essere sottoposti a *Referendum*:
 - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
 - b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende o istituzioni;
 - e) gli atti relativi al personale dell'ente;
 - f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città Metropolitana nei confronti di terzi;
 - g) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
 - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
 - i) non può essere indetto *Referendum* su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio né nel corso dello stesso mandato amministrativo;
 - j) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.
11. Non possono comunque essere oggetto di *Referendum* gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dal presente Regolamento.
12. Le norme di attuazione dell'istituto del *Referendum* sono stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare:
 - a) i requisiti degli aventi diritto al voto;
 - b) le procedure di ammissibilità;
 - c) il numero minimo di firme affinché l'iniziativa referendaria possa essere presa in considerazione dalla Città Metropolitana;
 - d) le modalità di raccolta delle firme;
 - e) le modalità di svolgimento delle consultazioni e la loro validità;
 - f) le modalità di proclamazione del risultato.

TITOLO V COLLABORAZIONE

Articolo 18 - Collaborazione – principi generali

1. Per la definizione di particolari tematiche le cui decisioni finali potranno avere ricadute su tutto il territorio, la Città Metropolitana di Reggio Calabria instaura forme di *Collaborazione* con le comunità locali, il partenariato socio-economico, con le associazioni e con il mondo imprenditoriale mediante i seguenti strumenti:

- Laboratori di Partecipazione;
- Dibattito Pubblico.

Articolo 19 - Laboratori di partecipazione

1. Al fine di favorire la partecipazione dal basso a supporto dei processi decisionali, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ogni qual volta ne ravvisa la necessità, promuove all'interno delle Z.O. dei *Laboratori di Partecipazione* prevedendo la possibilità di istituire *forum e tavoli tematici* a seconda dei temi oggetto della trattazione per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati dalla Città Metropolitana.
2. In tal senso, il Sindaco Metropolitano o suo Delegato interpellano le Z.O., nonché il partenariato socio-economico e le associazioni di categoria della Zona Omogenea interessata dalla tematica oggetto della trattazione, dietro formale comunicazione scritta.
3. Sarà compito della Z.O. procedere all'attivazione dei *Laboratori di Partecipazione*, programmando *incontri, forum o tavoli tematici*.
4. Nel corso degli incontri potranno essere presentati e messi a votazione documenti inerenti l'oggetto della convocazione.
5. L'utilizzazione dei risultati raggiunti dall'attività promossa dai *Laboratori*, è rimessa, sotto ogni aspetto, alle valutazioni del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri delegati.
6. Di tutte le informazioni e i contributi raccolti dai *Laboratori di Partecipazione* importanti ai fini di una adeguata programmazione, dovrà essere data ampia informazione attraverso pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e mediante utilizzo di tutti gli strumenti di *Comunicazione e Informazione*, nonché dei *Social Network* di cui ai precedenti Art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
7. Sarà compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali tramite i *Laboratori di Partecipazione* e i processi decisionali della Città Metropolitana mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

Articolo 20 - Dibattito pubblico

1. A norma del "*Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*" entrato in vigore il 24 agosto 2018 a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, n. 76, la Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di aumentare in modo significativo il livello di coinvolgimento delle comunità locali nei processi di realizzazione delle opere strategiche, disciplina con il presente Regolamento il *Dibattito Pubblico* quale strumento di

- consultazione che permette alle comunità locali di verificare e conoscere nel dettaglio piani, programmi e scelte riguardanti la realizzazione e localizzazione delle opere di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale, con particolare riguardo ai temi strategicamente importanti, nonché di ogni altro settore o funzione di pertinenza dell'Ente.
2. Nel caso di nuove opere il cui costo complessivo è superiore a 2.000.000 (due milioni) di euro o che devono essere sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica, prima di adottare qualsiasi atto in materia, può essere convocato un *Dibattito Pubblico* sugli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento, con le modalità previste dai successivi articoli.
 3. Il *Dibattito* sul medesimo argomento può svolgersi anche nel corso di più riunioni, che tuttavia devono tenersi entro 4 mesi dalla data della prima convocazione, salvo proroga, per motivate ragioni, non superiore a 2 mesi.
 4. Ove il *Dibattito* interessi atti di competenza del Consiglio metropolitano, la Commissione consiliare competente per materia ne verifica il corretto svolgimento e si pronuncia sui relativi provvedimenti tenendone conto degli esiti.
 5. I *Dibattiti Pubblici* di iniziativa della Città Metropolitana si svolgono nell'ambito di riunioni convocate dal Sindaco Metropolitano o suo Delegato, che fissa la data, il luogo, l'argomento da trattare e le forme della relativa pubblicizzazione.
 6. Tra la data di pubblicazione o comunicazione dell'avviso di convocazione e quella in cui è prevista la relativa riunione devono intercorrere almeno 10 (dieci) giorni, salvo i casi di motivata e comprovata urgenza, e non più di 60 (sessanta).
 7. Le riunioni finalizzate a *Dibattito Pubblico* possono essere anche indette su richiesta sottoscritta da almeno 1000 cittadini residenti nel territorio metropolitano ovvero dai legali rappresentanti di una o più associazioni e/o comitati regolarmente costituitisi nei modi di legge ed aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
 8. La richiesta può essere altresì avanzata dal Sindaco o dai Sindaci, quali legali rappresentanti degli enti locali direttamente interessati.
 9. La richiesta di convocazione dovrà essere depositata a mano o tramite *pec* all'Ufficio Protocollo generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, indirizzata al Sindaco Metropolitano e dovrà delineare e delimitare con precisione l'argomento da trattare ed essere corredata da copia semplice di valido documento di identità dei sottoscrittori, dal quale risulti la loro residenza; in caso di enti pubblici, dal loro legale rappresentante; in caso di associazioni o comitati deve altresì essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'aggiornato elenco nominativo degli aderenti, con relativa residenza, autocertificato dal rispettivo legale rappresentante.
 10. Il Sindaco Metropolitano, fatte esaminare dal Segretario Generale le richieste pervenute sotto il profilo della rispondenza a quanto previsto dal presente regolamento, in caso di esito favorevole, convoca la relativa riunione non prima di 10 (dieci) e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal deposito al protocollo della richiesta, con le modalità previste al precedente comma 6. In caso contrario, comunica entro lo stesso termine al richiedente delegato o, in mancanza, al primo dei sottoscrittori, il proprio motivato diniego.
 11. Le riunioni finalizzate a *Dibattito Pubblico* sono presiedute dal Sindaco Metropolitano o da Consigliere Delegato competente per materia.
 12. Il Sindaco Metropolitano invita alle riunioni finalizzate a *Dibattito Pubblico* i componenti della Commissione consiliare competente per materia e il Consigliere Delegato per la stessa

- ed i Sindaci delle aree interessate dall'intervento.
13. Per lo svolgimento del *Dibattito Pubblico* possono essere utilizzati locali di proprietà della Città Metropolitana oppure, in caso di indisponibilità o inadeguatezza, locali richiesti in comodato gratuito o, in mancanza, appositamente affittati.
 14. A tutti i partecipanti è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, nel rispetto dell'ordine dei lavori e delle regole democratiche di svolgimento stabilite e comunicate all'inizio della riunione dal Sindaco.
 15. Al *Dibattito* assiste un dipendente della Città Metropolitana, designato dal Sindaco, che svolge funzioni di segreteria e cura la registrazione dei lavori e se possibile lo streaming, con le modalità disposte e comunicate ai presenti ad inizio di seduta.
 16. Il *Dibattito Pubblico* è sospeso, rinviato o chiuso dal Sindaco Metropolitanano ogniqualvolta, a suo insindacabile giudizio, non ne può esserne garantito il regolare svolgimento secondo le regole predeterminate e comunicate ad inizio seduta.
 17. Le conclusioni del *Dibattito* sono espresse in un documento, sottoscritto dal Sindaco e dal verbalizzante, che riassume sinteticamente i principali interventi e gli eventuali orientamenti emersi nel corso del *Dibattito*. I partecipanti devono segnalare la propria presenza in apposito registro messo a disposizione presso la postazione della segreteria della riunione.
 18. Il documento riassuntivo degli esiti del *Dibattito* è subito trasmesso dal Sindaco Metropolitanano alla Commissione consiliare ed agli organi metropolitani competenti a deliberare sull'oggetto del *Dibattito*.
 19. Degli esiti deve essere data ampia diffusione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale, comunicati stampa inviati agli organi di informazione e inoltre mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di *Comunicazione e Informazione*, nonché dei *Social Network* di cui ai precedenti Art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

TITOLO VI CONDIVISIONE E COOPERAZIONE

Articolo 21 - Condivisione e cooperazione – principi generali

1. Ai fini del processo partecipativo la *Condivisione* e la *Cooperazione* rappresentano l'espressione massima della democrazia partecipata, in quanto i cittadini siano essi in forma singola o associata, vengono coinvolti operativamente nel definire e disegnare un progetto condiviso che avrà ricadute su l'intero territorio metropolitano.
2. Gli strumenti di *Condivisione* e *Cooperazione* che la Città Metropolitana di Reggio Calabria adotta con il seguente Regolamento, sono:
 - Consulte di Settore;
 - Bilancio Partecipativo.

Articolo 22 - Consulte di settore

1. Al fine di favorire l'applicazione dei principi dello Statuto della Città Metropolitana, in particolari settori di intervento che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi, ordini, associazioni di categoria o altre forme

associative, l'Ente può avvalersi delle *Consulte di Settore*, composte dai rappresentanti delle forme associative suddette, finalizzati all'acquisizione di proposte, progetti e pareri non vincolanti, in occasione di provvedimenti volti ad incidere nello specifico rispettivo ambito di riferimento.

2. L'istituzione delle *Consulte di Settore* è teso a privilegiare l'effettiva concertazione delle politiche, dei progetti e delle azioni da attuarsi su materie ricadenti la loro sfera di interessi.
3. E' assegnata a ciascun Settore della Città Metropolitana l'attivazione delle Consulte di Settore negli ambiti di competenza, nonché le regole di funzionamento, le modalità di individuazione dei componenti, il numero e la durata, disciplinandole in appositi regolamenti che ne dispongono la costituzione, evitando la duplicazione o la sovrapposizione con le funzioni di altri organismi già costituiti.
4. Le *Consulte di Settore* ognuna per gli ambiti di competenza, intervengono, come previsto dal TITOLO II, Art.9 comma 9 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, quando viene richiesto espressamente parere, il quale dovrà essere fornito entro 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.
5. In tal senso, il Sindaco Metropolitan o suo Delegato interpellano le *Consulte di Settore*, a seconda del tema oggetto della discussione, dietro formale comunicazione scritta con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvo i casi d'urgenza adeguatamente motivati, indicando gli argomenti oggetto di trattazione e sui quali la specifica *Consulta* è chiamata ad esprimere un parere.
6. A seguito delle riunioni, i verbali che riassumono i pareri degli intervenuti, l'ordine del giorno e gli altri documenti presentati e votati nel corso dei lavori, dovranno essere trasmessi al Segretario generale dell'Ente per gli eventuali adempimenti conseguenti, ivi inclusi quelli connessi alla trasparenza nonché ai principi comunitari in materia di partecipazione, in fine rimessi al Sindaco Metropolitan e ai Consiglieri delegati.
7. Sulle modalità di convocazione delle riunioni delle *Consulte*, si rimanda ai regolamenti che ne disciplinano il funzionamento.
8. E' fatta salva la possibilità di convocare delle riunioni su sollecitazione delle *Consulte*, a seguito di formale comunicazione scritta indirizzata al Sindaco Metropolitan, in cui sono espressamente indicati gli argomenti oggetto di trattazione, ivi comprese le istanze e le proposte raccolte ed elaborate dalle *Consulte* stesse.
9. Qualora la richiesta sia ritenuta meritevole di accoglimento dal Sindaco Metropolitan, si procederà con la convocazione della riunione alla quale parteciperanno di diritto, il Sindaco Metropolitan e/o Consigliere delegato in materia e il Segretario generale o suo delegato, nonché un funzionario dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante.
10. Nel corso delle riunioni potranno essere presentati e messi a votazione documenti inerenti l'oggetto della convocazione.
11. Ove non si pervenga all'espressione di un pronunciamento o voto unitario, è fatta salva la possibilità per ciascun componente di richiedere la verbalizzazione delle posizioni autonomamente espresse.
12. Costituisce documento conclusivo della riunione il verbale che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti, l'ordine del giorno e gli altri documenti presentati e votati nel corso dei lavori.
13. I verbali, così redatti, sono trasmessi al Segretario generale dell'Ente per gli eventuali adempimenti conseguenti, ivi inclusi quelli connessi alla trasparenza nonché ai principi

comunitari in materia di partecipazione successivamente acquisiti dal Sindaco della Città Metropolitana.

Articolo 23 - Bilancio partecipativo

1. La Città Metropolitana attiva i processi partecipativi in funzione della costituzione del *Bilancio Partecipativo*.
2. Il *Bilancio Partecipativo* è un istituto di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche della Città Metropolitana nelle Aree e nei Settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.
3. Il *Bilancio Partecipativo* si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte della Città Metropolitana, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità ed obiettivi.
4. Il Consiglio Metropolitan, fissa annualmente, la quota percentuale delle previsioni di bilancio disponibili da sottoporre alla procedura partecipata, nonché le aree tematiche ovvero le funzioni i servizi oggetto della procedura.
5. La Città Metropolitana di Reggio Calabria renderà nota, tramite apposito avviso pubblico, la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché, le modalità di consultazione, i tempi entro i quali ciò avverrà ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.
6. Dell'iniziativa verrà data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente nonché mediante invio di specifiche comunicazioni ai Sindaci dei Comuni metropolitani, mediante comunicati stampa istituzionali destinati agli organi di informazione (TV e quotidiani locali, agenzie di stampa, siti *web* di informazione ecc.) e mediante l'utilizzo dei *social network* e di tutti gli strumenti di *Comunicazione e Informazione* citati nei precedenti Art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
7. L'esito della consultazione è rimesso, sotto ogni aspetto, alle valutazioni del Sindaco Metropolitan, dei Consiglieri Delegati e del Consiglio Metropolitan.
8. Degli esiti, dei contributi e delle successive decisioni, dovrà essere data ampia diffusione mediante pubblicazione nell'apposita sezione dedicata alla partecipazione del sito *web* istituzionale, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del presente Regolamento.
9. Le modalità di attuazione e di tenuta del *Bilancio Partecipativo* dovranno essere disciplinate dal Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il quale dovrà prevedere che una quota di risorse del bilancio venga riservata per il *Bilancio Partecipativo*.
10. Al fine di individuare i criteri e le priorità per la formazione del bilancio di previsione, come previsto dall'Art. 9, comma 10, dello Statuto la Città Metropolitana di Reggio Calabria indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione.

11. Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere discusso obbligatoriamente dal Consiglio Metropolitan prima dell'approvazione del bilancio, a norma dell'Art. 9, comma 11, dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Relazione sull'attività complessiva degli istituti di partecipazione

1. Il Sindaco Metropolitan convoca, almeno una volta l'anno, una conferenza per presentare l'attività complessiva degli istituti di partecipazione di cui al presente Regolamento, illustrandone il rendimento e i risultati raggiunti.

Articolo 25 - Rinvio alla normativa generale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Articolo 26 - Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita della Deliberazione di adozione.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore, si provvede all'adeguamento dei Regolamenti vigenti e non coerenti con gli istituti di partecipazione in essere nel presente Regolamento.

